

# COMUNE DI ROMAGNANO SESIA

(Provincia di Novara)

## Il Revisore dei conti

### Verbale n. 17 del 23/12/2019

L'anno DUEMILADICIANNOVE addì VENTITRE del mese di DICEMBRE alle ore 9,00 presso lo studio del Rag. Vincenzo CORRADO, nominato in data 29 MARZO 2018 con la deliberazione consiliare n. 7 - dichiarata immediatamente esecutiva - a Revisore dei Conti per il triennio 29/3/2018 – 28/3/2021, ha preso in esame la proposta di deliberazione iscritta all'o.d.g. del Consiglio Comunale all'oggetto: "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 – 2021, AI SENSI DELL'ART. 175 , COMMA 3 LETTERA A): MUTUO ICS PER QUALIFICAZIONE CAMPO DI CALCIO" per il rilascio del relativo parere.

Visto il contenuto della proposta pervenuta, rivolta all'approvazione di variazioni al corrente bilancio 2019-2021 nonché al corrispondente DUPS che hanno come finalità l'assunzione di mutuo con l'Istituto di Credito Sportivo, seppur senza l'aggravio di interessi passivi, ma pur sempre nel segno dell'espansione del già elevato indebitamento in corso, in precedenza attenzionato da parte della Corte dei Conti e dal sottoscritto.

Evidenziato che le variazioni di bilancio proposte ai sensi dell'art. 175, c. 3, lettera a) del T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i. vengano a costituire delle reali variazioni numerarie, necessarie per l'adeguamento delle previsioni di entrata e della spesa del corrente bilancio 2019-2021, e non una semplice "istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa" a cui fa riferimento la norma richiamata.

Ne la variazione possa essere collegata al c. 3, lettera b), il cui termine di scadenza è del 31/12/2019, che disciplina l'istituzione di nuove ed apposite tipologie di entrata con stanziamento pari a zero in ossequio all'art. 7 del D.Lgs n. 118/2011 trasfuso nel Principio contabile applicato della contabilità finanziaria - paragrafo 3.4 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs n. 118/2011 che riporta:

"nel caso di accertamento e/o riscossione di entrate per le quali, in bilancio, non è prevista l'apposita "tipologia di entrata" e non è possibile procedere alla variazione del bilancio essendo scaduti i termini di legge, l'operazione è registrata istituendo, in sede di gestione, apposita voce, con stanziamento pari a zero. Tale procedimento è diretto a garantire la corretta applicazione dell'articolo 7 del Decreto legislativo n. 118 del 2011, che prevede il divieto di imputazione provvisoria delle operazioni alle partite di giro".

Considerato per contro che le variazioni di bilancio proposte rientrino nell'art. 175, c. 3 del T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i. , il cui termine perentorio è scaduto il 30 novembre 2019, per cui l'approvazione delle stesse alla data attuale rappresentino una evidente violazione della precitata norma contabile.

Pur avendo accertato l'acquisizione sulla proposta di deliberazione in esame il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile rilasciato dal Responsabile Finanziario dell'Ente, il sottoscritto Revisore dei Conti, per le ragioni prima riportate, **esprime parere non favorevole** sull'approvazione della presente proposta di deliberazione consiliare invitando l'Ente, qualora voglia ugualmente assumere il provvedimento, a trasmettermene copia dopo la sua assunzione.



Rag. Vincenzo CORRADO